

SENATO DELLA REPUBBLICA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 27 MARZO 1957

(56^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SPALLINO

INDICE

Disegni di legge:

« Ricostituzione della pretura di Francofonte » (555) (D'iniziativa del senatore Antonio Romano) (Discussione e ritiro):

PRESIDENTE	Pag. 722
ROMANO	722
SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	722

« Istituzione di un tribunale civile e penale in Barcellona Pozzo di Gotto » (595) (D'iniziativa del senatore Stagno) (Seguito della discussione e reiezione):

PRESIDENTE	722, 723, 724
ANGELILLI	723
DE PIETRO	723
GIARDINA	723
MAGLIANO	723
MONNI	723
NACUCCHI	723, 724
PANNULLO	723
SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	722, 723

« Modifica al secondo comma dell'articolo 2375 del Codice civile » (1620) (D'iniziativa dei senatori Mariotti ed altri) (Seguito della discussione e reiezione):

PRESIDENTE	Pag. 720, 721
CEMMI	721
DE PIETRO	721
MARZOLA	721
MONNI	721
NACUCCHI	721
PANNULLO	721
PICCHIOTTI	720
ROMANO, relatore	720
SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	721

« Soppressione dei Comitati giurisdizionali territoriali e del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni » (1871) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	718, 719
PICCHIOTTI, relatore	718

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Azara, Cemmi, De Pietro, Franza, Gavina, Giardina, Leone, Magliano, Marzola, Monni, Nacucchi, Pannullo, Pelizzo, Pellegrini, Picchiotti, Ravagnan, Romano Antonio e Spallino.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Piegari è sostituito dal senatore Angelilli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Scalfaro.

PICCHIOTTI. Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Soppressione dei Comitati giurisdizionali territoriali e del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni** » (1871) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Soppressione dei Comitati giurisdizionali territoriali e del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni » già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PICCHIOTTI, *relatore*. Nella relazione ministeriale al disegno di legge in esame, è tracciata la storia dei Comitati giurisdizionali territoriali e del Comitato giurisdizionale centrale per le vertenze in materia di requisizioni.

Con il regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, si dettarono i principi e le norme per la disciplina delle requisizioni in tempo di guerra e si prevede la creazione di organi destinati a decidere le controversie che sarebbero sorte dall'applicazione pratica delle norme. Infatti, con il decreto 21 giugno 1941, n. 688, si istituì presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato giurisdizionale centrale per la decisione di appello delle controversie e con il decreto luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 385, si istituirono i Comitati giurisdizionali territoriali e si riordinò la composizione del Comitato centrale.

Con il decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31, il decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162, e con il proclama del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1945, in seguito all'armistizio, furono dichiarati efficaci e validi tutti gli atti compiuti dalle autorità militari alleate, come se fossero stati posti in essere dallo Stato italiano.

In base a queste disposizioni, i Comitati giurisdizionali divennero i soli investiti delle decisioni nelle controversie relative a requisizioni operate dalle forze armate alleate.

Infine questa materia, molto contrastata, degli indennizzi per requisizioni e danni arrecati dalle forze alleate fu disciplinata dalla legge 9 gennaio 1951, n. 10.

Per questa legge, la competenza dei Comitati giurisdizionali per le controversie concernenti le requisizioni disposte dagli alleati è cessata; rimane operante solo per le requisizioni disposte da autorità italiane. E poichè nel tempo le controversie dell'uno e dell'altro tipo sono andate decrescendo, così si è avvisata la possibilità e l'opportunità di abolire i predetti organi speciali, anche per eliminare il grave inconveniente di avere due giurisdizioni diverse per lo stesso oggetto.

Questa la ragione del presente disegno di legge, col quale si afferma la competenza a decidere del giudice ordinario per quanto attiene alla liquidazione delle indennità e del Consiglio di Stato per le decisioni sulla legittimità del provvedimento di requisizione.

Si dettano poi norme di attuazione con le quali si stabilisce che i giudizi pendenti debbano proseguire con riassunzione davanti al giudice ordinario competente, il quale proseguirà con la procedura propria l'esame delle pratiche, utilizzando gli atti istruttori già compiuti.

Questa disposizione è stata introdotta per non costringere le parti ed il nuovo giudice ad iniziare *ex novo* il procedimento.

Forse sarebbe più opportuno che, per le pratiche in corso ed in condizione di quasi completa istruzione, la decisione fosse lasciata al vecchio giudice istruttore, per evitare un intralcio nella speditezza dei giudizi.

Ad ogni modo, il disegno di legge si è fatto diligente per i dormienti ed ha stabilito il termine di tre mesi per la riassunzione, sotto pena di decadenza. Trascorso tale termine, il procedimento si estingue.

Si dettano poi le norme procedurali per le cause già di competenza del Comitato giurisdizionale centrale, in appello, per le quali la riassunzione va fatta davanti al giudice di appello ordinario, come se la causa fosse stata definita in primo grado dal giudice ordinario.

Per quanto attiene alle decisioni dei Comitati giurisdizionali territoriali ancora soggette ad appello, questo deve essere proposto davanti l'autorità giudiziaria ordinaria o davanti al Consiglio di Stato, a seconda si tratti della liquidazione di indennità o della legittimità del provvedimento di requisizione.

Il relatore, pur con la riserva sopra enunciata, relativa alle decisioni sulle cause già instruite, non intende opporsi al fine utile che il disegno di legge si prefigge e cioè la soppressione dei Comitati territoriali e centrale i quali non hanno più la loro funzione di acceleratori delle definizioni delle pratiche e sono oramai superati dal tempo.

Sono quindi favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I Comitati giurisdizionali territoriali e il Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni, istituiti ai sensi degli articoli 77 e 78 del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, e successive modificazioni, sono soppressi.

(È approvato).

Art. 2.

La cognizione delle controversie di cui all'articolo 1 è devoluta al giudice ordinario per quanto attiene alla liquidazione delle indennità e al Consiglio di Stato per quanto riguarda la legittimità del provvedimento di requisizione.

(È approvato).

Art. 3.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comitati debbono tuttavia provvedere alla restituzione degli atti, mediante raccomandata, agli interessati con esplicita indicazione delle nuove norme in vigore. Dalla data di ricezione predetta decorrono i termini di cui al successivo articolo 4.

(È approvato).

Art. 4.

I procedimenti pendenti sono riassunti, a cura di parte, avanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 2, nel termine di sei mesi dalla comunicazione prevista dall'articolo 3, a pena di decadenza. Per i procedimenti pendenti in secondo grado davanti al Comitato giurisdizionale centrale, dei quali deve conoscere il giudice ordinario ai sensi dell'articolo 2, la riassunzione è fatta davanti all'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente in grado di appello se la decisione fosse stata pronunciata dal giudice ordinario.

La riassunzione è fatta secondo le norme che regolano l'atto introduttivo innanzi al giudice adito.

(È approvato).

Art. 5.

Contro le decisioni dei Comitati giurisdizionali territoriali, tuttora soggette ad impugnazione, può essere proposto appello, per le questioni attinenti alla liquidazione delle indennità, davanti all'autorità giudiziaria indicata nell'articolo 4, e può essere proposto ricorso al Consiglio di Stato per le questioni attinenti alla legittimità del provvedimento di requisizione.

Il termine per proporre tali impugnazioni è di trenta giorni avanti l'Autorità giudiziaria ordinaria e di sessanta giorni per i giudizi avanti il Consiglio di Stato. Per le decisioni già notificate, il termine anzidetto decorre dalla data di ricevimento della lettera con la quale i Comitati avviseranno gli interessati che gli eventuali ricorsi dovranno essere presentati all'autorità giurisdizionale indicata all'articolo 2 della presente legge.

Per gli altri giudizi innanzi all'autorità giudiziaria si applicano i termini del Codice di procedura civile.

Per il regime fiscale si osservano le disposizioni dell'articolo 87 del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e reiezione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mariotti ed altri: « Modifica al secondo comma dell'articolo 2375 del Codice civile » (1620).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mariotti ed altri: « Modifica al secondo comma dell'articolo 2375 del Codice civile ».

Desidero ricordare che nella seduta del 7 novembre scorso il collega Antonio Romano svolse la sua relazione, concludendo per la reiezione del disegno di legge. Dopo tale relazione il senatore Papalia — che è uno dei firmatari del disegno di legge — chiese di poter riesaminare più attentamente il progetto, e la Commissione accordò un breve rinvio.

Aggiungo, per completezza d'informazione, che qualche giorno dopo inviai una lettera al senatore Mariotti — primo firmatario della proposta di legge — nella quale, dopo averlo informato dell'andamento della discussione, lo pregavo di farmi conoscere le sue decisioni in merito all'ulteriore corso del disegno di legge. Il senatore Mariotti non rispose per iscritto ma, incontrandomi successivamente nei corridoi di Palazzo Madama, mi ha fatto sapere che intende mantener fermo il disegno di legge e si è riservato di far conoscere alla Commissione alcuni emendamenti al suo stesso testo, emendamenti che però, a tutt'oggi, non ci sono pervenuti.

Mi sembra pertanto opportuno giungere ad una decisione.

PICCHIOTTI. Io, forse per una indisposizione, non sono stato presente alla seduta nella quale il collega Romano svolse la sua relazione, e non ho avuto modo di venirme a conoscenza.

PRESIDENTE. Per soddisfare il desiderio del senatore Picchiotti ed anche al fine di ricordare agli altri colleghi quanto avvenne nella seduta del 7 novembre scorso, prego il senatore Romano di dar nuovamente lettura della sua relazione.

ROMANO, *relatore*. Non ho alcuna difficoltà, Signor Presidente.

Il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mariotti, Trabucchi ed altri, col quale si propone di attribuire anche ai dottori commercialisti la competenza a redigere il verbale di assemblea straordinaria delle società, ha lo scopo, secondo i proponenti, di valorizzare la professione del commercialista, il cui titolo di studio garantisce la formazione giuridica e l'idoneità degli atti necessari alla vita delle società comunque costituite. I proponenti non hanno però considerato che, con la modifica del comma secondo dell'articolo 2375 del Codice civile, il dottore commercialista dovrebbe avere la veste di pubblico ufficiale con capacità di ricevere un atto pubblico.

Invero, per il disposto dell'articolo 2699, l'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.

Ora, perchè ad un atto possa attribuirsi pubblica fede, è richiesto che l'atto sia ricevuto da un pubblico ufficiale istituito per adempiere a questa specifica funzione. Presupposti sono l'investitura legittima del pubblico ufficiale, la permanenza di lui nell'ufficio medesimo, la sua competenza territoriale. Questi presupposti sono propri della funzione notarile.

Infatti la nomina del notaio, la sua assegnazione ad una determinata sede, entro un determinato territorio, appartiene allo Stato. Da questa investitura discende la funzione pubblica e l'autorizzazione ad attribuire pubblica fede all'atto che viene ricevuto e redatto.

Ciò premesso, va ricordato che in materia di costituzione di società l'atto pubblico viene richiesto per le società in accomandita (articolo 2316 del Codice civile), per le società per azioni (articolo 2328 Codice civile), per le società a responsabilità limitata (articolo 2475 stesso Codice).

Viene infine richiesto per il verbale di assemblea straordinaria (articolo 2375 Codice civile, comma secondo).

Ed è la competenza a redigere questo verbale che si vorrebbe estendere anche agli iscritti nell'ordine dei dottori commercialisti, i quali, per il nostro ordinamento giuridico,

non possono considerarsi pubblici ufficiali, mancando la investitura della pubblica funzione. Il verbale di assemblea straordinaria da essi ricevuto, per il principio della conversione dell'atto pubblico, potrebbe avere l'efficacia probatoria di una scrittura privata (articolo 2701 del Codice civile).

Di tutte le considerazioni esposte gli onorevoli proponenti non hanno tenuto conto e quindi propongo che il disegno di legge non sia approvato.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Antonio Romano per la sua cortesia.

CEMMI. Mi dichiaro contrario al disegno di legge, non per difesa di categoria, ma perchè si è di fronte a un tentativo, mi pare, di disturbare notevolmente, anzi di sovvertire, quella che è la nostra legislazione in materia di atti pubblici.

I negozi giuridici più importanti della nostra vita, è prescritto dalla legge che vengano consacrati in atto pubblico.

Siccome le assemblee straordinarie di società importano quasi sempre la modifica dell'atto costitutivo della società, è evidente che l'atto pubblico, se è previsto per la costituzione della società, lo deve essere anche per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; tanto più che quasi sempre le assemblee straordinarie deliberano pattuizioni, trasferimenti di beni e diritti, e si entra proprio nel campo specifico della funzione notarile.

Aggiungo che lo stesso Ministero dell'industria e commercio, fin dal settembre scorso, si è dichiarato contrario, e la stessa rivista delle società per azioni si è espressa in senso contrario, e mi pare che questi siano pareri non sospetti.

DE PIETRO. La relazione del senatore Antonio Romano è stata esauriente nel massimo grado, egli, anzi, si è preoccupato di esaminare anche i minimi particolari.

Ora, io vorrei chiedere: quale è lo scopo di questo disegno di legge? È quello di favorire i dottori commercialisti?

Lo scopo è apprezzabilissimo, ma non può trovare la sua attuazione nello scardinamento di un sistema giuridico più che consolidato.

Questa è la ragione essenziale per cui mi sembra che il disegno di legge in esame non possa essere da noi accolto.

NACUCCHI. Aderisco a queste osservazioni.

PANNULLO. A prescindere dal fatto che le osservazioni del senatore Romano sono state chiarissime, a prescindere da quello che hanno detto il senatore Cemmi e il senatore De Pietro, desidero riferirmi a ciò che ho dichiarato già altra volta, riguardo ad alcune modifiche al Codice di procedura civile.

Io sono del parere che non è assolutamente il caso di chiedere modifiche frammentarie ai Codici, modifiche sia sostanziali sia procedurali, a singoli articoli o a commi. I codici sono una cosa seria ed è bene lasciarli stare e non toccarli.

Per questa ragione, sono contrario al disegno di legge.

MONNI. È evidente che il disegno di legge urta contro fondamentali disposizioni di legge; e questo è un ostacolo insormontabile, di cui i proponenti non si sono resi conto.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo è contrario, oltre che per le ragioni or ora esposte, soprattutto per quanto ha fatto presente il senatore De Pietro. La modificazione che il provvedimento contiene, è assolutamente inaccettabile.

Non è possibile che noi, per compiere la valorizzazione di una qualsiasi professione, veniamo a determinare alterazioni e conseguenze che, se ben valutate, risultano di una certa gravità.

PRESIDENTE. Io credo che, avendo il senatore Romano concluso sfavorevolmente la sua relazione sul disegno di legge in esame, egli proponga di non passare all'esame degli articoli. Su questa proposta dobbiamo votare.

MARZOLA. Dichiaro che noi ci asteniamo dal voto.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del senatore Romano Antonio di non passare alla discussione degli articoli e respingere, pertanto, il disegno di legge.

(È approvata).

Discussione e ritiro del disegno di legge d'iniziativa del senatore Romano Antonio: « Ricostituzione della pretura di Francofonte » (555).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Antonio Romano: « Ricostituzione della pretura di Francofonte ».

Desidero ricordare al proponente del disegno di legge, che, con la recente legge 27 dicembre 1956, n. 1443, il Parlamento ha delegato al Governo l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali ed alle piante organiche degli uffici giudiziari. La delega riguarda, in particolare, la costituzione o soppressione degli uffici di pretura. Tra poco sarà insediata la prevista Commissione consultiva.

In considerazione della nuova situazione determinata dall'approvazione della legge che ho testè ricordato, prego il senatore Romano di voler ritirare la sua proposta di legge, che appare ormai superata.

La Commissione potrà, nel contempo, esprimere il voto che gli organi governativi e parlamentari preposti all'attuazione della legge di delega prendano nella dovuta considerazione la proposta del senatore Romano per la ricostituzione della pretura di Francofonte, considerando soprattutto il fatto che tale proposta fu approvata unanimemente dalla Commissione di giustizia del Senato durante la prima legislatura.

ROMANO. Tenuto conto dell'attuale situazione e dei suggerimenti del Presidente, aderisco di buon grado al suo invito, pur confermando la fondatezza delle ragioni che mi indussero alla presentazione del disegno di legge.

Prego a mia volta la Commissione di voler esprimere un chiaro voto nel senso indicato dal Presidente.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo ringrazia il proponente del disegno di legge per la sua comprensione.

PRESIDENTE. Ringrazio anch'io il senatore Romano per la sua decisione, della quale la Commissione prende atto, esprimendo nel contempo il voto che ho poco fa enunciato.

Seguito della discussione e reiezione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Stagno: « Istituzione di un tribunale civile e penale in Barcellona Pozzo di Gotto » (595).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Stagno: « Istituzione di un tribunale civile e penale in Barcellona Pozzo di Gotto ».

Mi sembra che il progetto in esame possa essere considerato in una prospettiva in parte analoga a quella del disegno di legge precedentemente discusso. Gli attuali studi ed operazioni per la riforma delle circoscrizioni giudiziarie consiglierebbero certamente il proponente a ritirarlo: tale possibilità è peraltro venuta meno a causa dell'imatura scomparsa del senatore Stagno, unico firmatario del progetto in esame. Pertanto, al solo fine di non lasciare indefinitamente all'ordine del giorno il disegno di legge stesso, mi sembra che l'unica soluzione sia quella di respingere il progetto, attribuendo in modo esplicito a questa deliberazione un significato esclusivamente procedurale.

Dichiaro aperta la discussione.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo ha sostenuto davanti alla Commissione di giustizia della Camera la indispensabilità di esaminare e discutere tutte le proposte di istituzione di nuovi tribunali con visione unitaria, al fine di fissare dei canoni fondamentali in nome dei quali, se questi principi esistono, si possono istituire tribunali nuovi.

In questa maniera si eviterebbero gravi ripercussioni dovute al sorgere di speranze inutili.

Anche il caso di Barcellona Pozzo di Gotto deve essere esaminato con ponderazione e pertanto chiederei, quanto meno, una sospensione della discussione.

PRESIDENTE. Non avrei alcuna difficoltà ad aderire alla proposta del rappresentante del Governo, ma mi sembra che essa non tenga conto della particolarissima posizione procedurale di questo disegno di legge, che non è certamente quella delle proposte presentate alla Camera dei deputati che l'onorevole Scalfaro ha citato.

ANGELILLI. Il Presidente e gli onorevoli colleghi mi consentano di sollecitare, anche in questa sede, il rappresentante del Governo sull'assoluta necessità di ricostituire il tribunale di Civitavecchia.

Ciò risponde alle sempre maggiori esigenze derivanti dallo sviluppo della zona in seguito all'incremento dall'Ente Maremma, allo sviluppo dei traffici portuali, all'aumento della popolazione e alle necessità del vasto retroterra.

Mi sia consentito anche ricordare le assicurazioni che ebbe a darmi il Ministro Guardasigilli quando il Senato si occupò della legge relativa alla delega al Governo per il riordinamento delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari.

MAGLIANO. Per ragioni solo sentimentali desidero far presente che il senatore Stagno, di cui tutti ricordiamo la cara figura, aveva particolarmente curato questo disegno di legge, e tutti sappiamo quanto a lui stesse a cuore.

Quella cittadina oggi non ha più alcun rappresentante.

Ora, respingere il disegno di legge mi sembra una soluzione poco simpatica, ed è tutt'altro che rispettosa per il senatore Stagno.

Io sarei piuttosto per una sospensione.

GIARDINA. Io credo che potrebbe anche esserci un'altra soluzione. Ritengo che prima che un disegno di legge venga discusso, chiunque possa aderirvi e firmarlo. Io potrei firmare il disegno di legge e poi ritirarlo.

PRESIDENTE. Non so se lei possa firmare oggi un disegno di legge di cui non è componente.

PANNULLO. Io aderisco alla proposta sospensiva del Governo, per un particolare e doveroso riguardo alla memoria del caro senatore Stagno.

PRESIDENTE. I sentimenti espressi dai senatori Magliano e Pannullo fanno loro onore e sono certamente condivisi dall'intera Commissione; mi sembra però che in questo caso si tratti di una questione puramente procedurale, nella quale il sentimento non può avere alcuna parte.

MONNI. Dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo a proposito della proposta di legge presentata dal senatore Antonio Romano e da lui stesso ora ritirata, mi pare che non sia possibile seguire una via diversa per il disegno di legge di iniziativa del senatore Stagno.

Il senatore Antonio Romano è vivo, e noi gli auguriamo una lunghissima vita, e tuttavia il suo disegno di legge è stato ritirato; non vi è ragione perchè debba rimanere in vita il disegno di legge ora in esame, che è un disegno di legge senza autore.

E penso che non s'è neppure possibile, in questo momento, che detto disegno di legge sia fatto proprio da uno dei componenti la Commissione; credo che non ci siano, del resto, precedenti in questo senso.

Teniamo comunque presente che lo stesso senatore Giardina dichiara che farebbe proprio il disegno di legge Stagno, solo per ritirarlo.

DE PIETRO. Ritengo che non possa essere ammesso un artificio di questo genere; in fondo, non rechiamo alcuna offesa alla memoria del nostro collega, in quanto sappiamo che il Governo si occupa della materia.

NACUCCHI. Secondo il mio parere non c'è alcun interesse a tenere in vita questo disegno di legge, in quanto è morto il senatore proponente; ma, piuttosto che respingere il progetto, sempre per ragioni sentimentali, io proporrei di considerarlo decaduto.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non credo, secondo la procedura legislativa, che si possa ritenere decaduto il disegno di legge; sarei molto lieto se si potesse risolvere così il problema; ma, dal momento in cui il Parlamento è investito di

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

56ª SEDUTA (27 marzo 1957)

un progetto, da quel momento non ha importanza la presenza o meno di colui che ha proposto il disegno di legge.

NACUCCHI. Ritiro la mia proposta di considerare decaduto il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Un'altra soluzione si ha con la proposta sospensiva avanzata dal Governo.

Metto ai voti tale proposta.

(Non è approvata).

Rimane quindi la mia proposta di dichiarare respinto il disegno di legge in esame, senza entrare nel merito, solo per ragioni procedurali e formali.

Metto ai voti la proposta di reiezione del disegno di legge di iniziativa del senatore Stagno.

(È approvata).

La seduta termina alle ore 10,55.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.